

N. R.G. 2018/37637



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **37637/2018** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. SANNINO ANTONELLA (SNNNNL79L62H501U) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO

RICORRENTE

contro

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ULPIANO 29 ROMA presso il difensore avv. CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO

RESISTENTE

Il Giudice dott. Ettore Favara,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/06/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 700 e 669 bis c.p.c. (doc. 1), notificato al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali a mezzo pec in data 18 giugno 2018, la Dott.ssa **[REDACTED]** chiedeva di: "accogliere il presente ricorso e previa disapplicazione della delibera dell'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio di rigetto dell'istanza di reiscrizione all'albo della dott.ssa



Angela Liuzzi del 20.4.2018 e comunicata il 26.4.2018, ordinare all'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio, di reinscrivere [REDACTED] alla sezione B dell'Albo degli assistenti sociali della Regione Lazio, anche in via provvisoria, nella subordinata ipotesi in cui la sua posizione necessiti di un nuovo percorso di studi e di aggiornamento, ai sensi del dpr 328/2001; provvedimento, frutto dell'invocato ordine di fare, necessario ed urgente per consentire alla lavoratrice di prendere servizio alle dipendenze della ASL Bari e di non perdere definitivamente l'opportunità lavorativa stabile attesa per anni".

A sostegno di tali richieste, parte ricorrente riferisce che [REDACTED], in data 1 febbraio 1989, conseguiva il diploma di Assistente Sociale presso la Scuola Superiore per Assistenti Sociali "S. Benedetto" di Conversano (BA), autorizzata con decreto del Ministero P.I. del 9.11.1987 n. 2744, titolo idoneo all'esercizio della professione di Assistente Sociale.

Pertanto, l'odierna ricorrente svolgeva con continuità la professione di Assistente Sociale dal mese di marzo 1995 e fino al mese di novembre 2005 perché iscritta al Consiglio Regionale della Puglia e, successivamente, fino al mese di febbraio 2012 perché iscritta al Consiglio Regionale del Lazio. Infatti, proprio nel mese di febbraio 2012, [REDACTED] chiedeva ed otteneva dal Consiglio Regionale del Lazio la cancellazione "volontaria" dall'Albo degli Assistenti Sociali.

Avendo partecipato ad un concorso indetto dall'ASL di Bari nell'anno 1989 ed essendo risultata nel mese di dicembre 2017 "utilmente classificata nella graduatoria del concorso pubblico per assistenti sociali", l'odierna ricorrente, nel mese di marzo 2018, chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio la reinscrizione all'Albo, costituendo questa prerogativa un presupposto ai fini della assunzione alle dipendenze dell'ASL di Bari.

Il 20 aprile 2018, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio deliberava il rigetto dell'istanza di iscrizione all'Albo presentata dalla Dott.ssa [REDACTED] in quanto l'istante "non risulta in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli assistenti sociali di cui al citato D.P.R. 328/2001". In particolare, a fondamento della azionata domanda cautelare, [REDACTED] rileva che il Consiglio Regionale del Lazio, con il provvedimento impugnato, rigettava illegittimamente la domanda di iscrizione all'Albo proposta dalla [REDACTED], atteso che il valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale è rappresentato dal diploma conseguito dalla medesima ex D.P.R. n. 14/1987.

Per ciò che concerne il profilo del *periculum in mora*, il ricorso proposto dalla Dott.ssa [REDACTED] muovendo dalla eccezione di illegittimità della delibera adottata dal CROAS Lazio, risulta essere



finalizzato ad ottenere, in via d'urgenza, l'iscrizione all'Albo professionale, al fine di evitare l'esclusione dell'istante dalla graduatoria pubblicata dall'ASL di Bari.

La domanda cautelare va accolta. In base alla impostazione difensiva del Consiglio dell'ordine, che ha applicato in modo pedissequo la normativa e il principio *del tempus regit actum*, la Dott.ssa [REDACTED] che aveva chiesto ed ottenuto, nel mese di febbraio del 2012, la cancellazione dell'Albo per motivi di carattere personale, ha successivamente perso tutti i diritti professionali acquisiti e, tra questi, il diritto ad una odierna automatica reiscrizione. Essa infatti ha, in modo plausibile, ritenuto che, per poter procedere alla reiscrizione di un assistente sociale all'Albo professionale, occorre prendere in considerazione la data della precedente iscrizione e, più nel dettaglio, bisogna verificare se la precedente iscrizione è avvenuta in epoca anteriore ovvero posteriore rispetto alla entrata in vigore (1 settembre 2001) della riforma introdotta con il D.P.R. 328/2001.

In altre parole, secondo l'interpretazione della resistente, la data da tener presente per valutare l'esistenza del diritto alla automatica reiscrizione – per verificare l'applicabilità della nuova normativa o di quella precedente – è quella della successiva reiscrizione.

Tale ragionamento, sicuramente non arbitrario, va tuttavia ritenuto non condivisibile.

Deve premettersi che è pacifica la assunzione che l'avvenuta prima iscrizione all'albo determina il diritto alla reiscrizione automatica – dopo un periodo di cancellazione volontaria – laddove la normativa *non* sia nelle more mutata, ad esempio mediante la previsione di ulteriori requisiti: è evidente che l'intento di un siffatto sistema di consolidamento del diritto all'accesso alla professione è quello di valorizzare l'esercizio della professione, che legittima una presunzione di idoneità anche negli anni successivi. E' lo stesso Consiglio dell'Ordine che esplicitamente ammette la circostanza che, laddove la cancellazione fosse avvenuta nel regime della vecchia disciplina, la [REDACTED] avrebbe avuto diritto automaticamente alla reiscrizione senza una nuova verifica dei requisiti.

È indiscusso e pacifico tra le parti anche che anche dopo l'introduzione di una nuova normativa più restrittiva, coloro che risultano già iscritti con la vecchia e meno rigorosa disciplina hanno diritto di continuare ad esercitare, senza munirsi dei titoli la cui successivamente introdotti, e neppure hanno un dovere di aggiornamento professionale. Ciò è accaduto, peraltro, anche nel caso in esame, laddove l'introduzione dei requisiti previsti dall'art. 38 della l. n. 628 del 2001 non ha impedito alla [REDACTED] di continuare ad operare..



Ebbene, il corollario e il presupposto comune di tali pacifiche conclusioni è che i requisiti abilitanti il diritto all'esercizio di una professione tutelata debbano essere riferiti alla prima iscrizione e non alla prosecuzione. Se nei due casi descritti non si dubita che il professionista che per motivi personali abbia ritenuto di non rinnovare l'iscrizione all'albo per qualche anno possa continuare a beneficiare del diritto alla automatica reiscrizione, senza nuova verifica dei titoli legittimanti, deve ritenersi che egli abbia maturato un diritto quesito alla reiscrizione connesso alla ormai consolidata idoneità all'esercizio della professione. In altre parole, ciò comporta che, in materia di verifica della sussistenza dei titoli legittimanti all'esercizio di una professione protetta, il principio del *tempus regit actum* è unicamente riferibile al momento della prima iscrizione e non a quello della reiscrizione: una volta acquisito il diritto, in base alla legge vigente al momento della verifica, tale abilitazione comprende anche il diritto alla cancellazione e alla successiva reiscrizione, sulla base di una verifica che non deve più essere messa in discussione per l'eventuale modifica della normativa; diversamente ragionando, infatti, si finirebbe per trattare in modo irragionevolmente diverso situazioni analoghe, penalizzando la legittima scelta di una cancellazione temporanea che invece, in diverse circostanze, viene tutelato pienamente.

Nel caso in esame, dunque, non solo la verifica dei titoli era stata effettuata utilmente al momento della prima iscrizione, ma la ████████ ha anche dato sostanza e attuazione alla propria riconosciuta idoneità, esercitando la professione per diversi anni, persino dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Come documentato dalla stessa, aveva persino seguito dei corsi di aggiornamento. Ciò attribuisce ancora maggiore consistenza al *fumus boni iuris* della spiegata domanda cautelare, che dunque sotto tale profilo deve ritenersi fondata.

Quanto al *periculum in mora*, lo stesso è stato documentato con la esigenza di assicurarsi l'utile partecipazione al concorso vinto dalla ████████ presso l'ASL di Bari, che sarebbe definitivamente e irrimediabilmente frustrato per effetto del decorso del tempo necessario ad affermare il diritto con le forme ordinarie.

All'ordine assistenti sociali del Consiglio Regionale del Lazio e al Consiglio Nazionale dell'Ordine va dunque ordinata – previa sospensione incidentale della delibera di rigetto dell'Ordine degli assistenti sociali – l'immediata reiscrizione della ████████ alla sezione "B" dell'Albo degli assistenti sociali – Consiglio regionale del Lazio.

Le spese possono essere compensate, attesa la complessità e novità della questione,.

P.Q.M.



In accoglimento del ricorso, ordina all'Ordine assistenti sociali Consiglio Regionale del Lazio e al Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali del Lazio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza – previa sospensione incidentale della delibera di rigetto dell'Ordine degli assistenti sociali – l'immediata reiscrizione della [REDACTED] alla sezione "B" dell'Albo degli assistenti sociali – Consiglio regionale del Lazio.

Compensa tra le parti le spese di ricorso.

Si comunichi.

Roma, 9 luglio 2018

Il Giudice
dott. Ettore Favara

